TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

Art. 120

Manifesto di partenza rilasciato dalle dogane nazionali

Il capitano della nave, prima di partire dal porto, deve presentare alla dogana, per la vidimazione, il manifesto di partenza ed una copia di esso. Detto manifesto deve essere compilato sul modello stabilito dal Ministero delle finanze. Nel manifesto di partenza devono essere inscritte tutte le merci che costituiscono il carico, tenendo distinte quelle estere da quelle nazionali. Dovranno, inoltre, essere tenute distinte le merci rimaste a bordo da quelle imbarcate o ricevute di trasbordo. Ogni partita di merce deve trovare riscontro nei rispettivi documenti doganali, dei quali va fatta menzione nel manifesto. Fanno eccezione a questo obbligo le merci estere rimaste a bordo, perche' originariamente destinate ad altro porto dello Stato o all'estero, per le quali basta l'iscrizione a manifesto.

Versione in vigore dal 12 aprile 1973, non più in vigore dal 4 ottobre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia doganale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Titolo	III — Movimento delle merci da e per l'estero
Capo	II — Uscita delle merci dal territorio doganale
Sezione	Prima — Uscita per via di terra e per i laghi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-120-manifesto-di-partenza-rilasciato-dalle-dogane-nazionali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it